



Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate
Ente Capofila Comune di Legnano
Tel 0331.471280-272-284
centralecommittenza@comune.legnano.mi.it
comune.legnano@cert.legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

**PROCEDURA APERTA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI CANEGRATE, PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TRENTA ANNI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
CIG INDICATO NEL BANDO**

GUCE- EFORM

DATE DELLA GARA

Termine scadenza offerte: 27/11/2025 ore 12:00

Prima seduta di gara: 28/11/2025 ore 9:00

Le sedute successive nonché eventuali variazioni della prima seduta saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "comunicazioni" della piattaforma "Sintel" con un preavviso di almeno 24 ore.

Si comunica che le sedute di gara non saranno aperte al pubblico in quanto trattasi di procedura svolta in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata "Sintel", che garantisce trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché immodificabilità della documentazione presente in piattaforma.

Il termine per la ricezione delle offerte, dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUCE, è superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 71 c. 3 del D.Lgs 36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA	1
DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA.....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, UBICAZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE.....	10
3.2. CANONE E RELATIVI VERSAMENTI	11
3.3 UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.....	12
3.4 MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
4. DURATA.....	13
5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
7.1 SELF CLEANING.....	17
7.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	20
7.4 CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DELLA FARMACIA	20
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
7.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
7.5.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.....	21
7.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI	

COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
7.6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	21
7.6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.....	21
8. AVVALIMENTO	21
8.1 SUBAPPALTO.....	23
9. GARANZIE	23
9.1 GARANZIA PROVVISORIA	23
9.2 GARANZIA DEFINITVA	25
10. SOPRALLUOGO	26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	28
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	31
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	35
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI....	36
15. OFFERTA TECNICA.....	37
16. OFFERTA ECONOMICA.....	40
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	44
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	48
17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	50
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	50
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
52	
24. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	53
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI...	53
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	54
27. ACCESSO AGLI ATTI	54
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55
30. RINVIO.....	56

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina, e Canegrate, in esecuzione:

- della determinazione n. 554 del 22/10/2025 della Responsabile Area Governo del Territorio Comune di Canegrate;
 - della determinazione dirigenziale n. 1329 del 27/10/2025 del Dirigente della CUC;
- bandisce gara, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, relativa alla:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TRENTA ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CANEGRATE.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, dell'allegato I.3 del codice:

- per il periodo massimo di un mese, in caso di espletamento di procedura di verifica dell'anomalia (comma 4);
- per un massimo di tre mesi, in presenza di circostanze eccezionali con atto motivato del RUP (comma 5);
- per ulteriori tre mesi, con atto motivato del RUP, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura (comma 5).

Il luogo di svolgimento del servizio è Canegrate (MI).

Il RUP nominato all'interno della struttura comunale competente per la materia della presente gara è l'arch. Donatella Marazzini - Funzionario E.Q. Responsabile Area Governo del Territorio Comune di Canegrate.

Il Responsabile Unico del Progetto relativamente al procedimento di gara (RUP di GARA), ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Silvia Pincioli - Funzionario E.Q. della Centrale Unica di Committenza.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS -

electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed

informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it oppure contattando il numero verde 800 116 738

(dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30, esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara GUCE;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Domanda di partecipazione – Modello n. 1;
- d) Dichiarazione Segretezza offerta tecnica – Modello n. 2;
- e) Scheda dettaglio offerta economica – Modello n. 3;
- f) Dichiarazione equivalenza CCNL – Modello n. 4;
- g) Modello offerta tecnica – Modello n. 5;
- h) Patto di integrità;
- i) Dichiarazione familiari conviventi;
- j) DGUE in pdf e DGUE in XML (da compilare sulla piattaforma);
- k) Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia comunale di Canegrate (Allegato 2);
- l) Schema di contratto di concessione trentennale del servizio di gestione della Farmacia comunale di Canegrate (Allegato 3);
- m) Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della "Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale" (Allegato 4);
- n) Piano Economico Finanziario (Allegato 5);
- o) Matrice dei rischi (Allegato 6);
- p) Zonizzazione della Farmacia comunale (Allegato 7);
- q) Stima del valore della autorizzazione della Farmacia Comunale di Canegrate (MI) finalizzata al suo affidamento in concessione (Allegato 8);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e appalti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni – Contratti con bandi e avvisi pubblicati dall'1/1/2024 a seguito dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del Dlgs. 36/2023 (www.comune.legnano.mi.it), sulla Piattaforma "Sintel" e sul sito istituzionale del Comune di Canegrate.

Il bando è altresì pubblicato sulla GUCE e sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale di ANAC.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura

o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CUC per mezzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 18/11/2025.

Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “*Comunicazioni della procedura*”.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni della procedura*”.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare la concessione avvengono utilizzando il domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- all'aggiudicazione;
- all'attivazione del soccorso istruttorio;
- al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- al sorteggio in caso di parità del punteggio ottenuto;
- alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, UBICAZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione della Farmacia Comunale di Canegrate.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione delle:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2017, avente ad oggetto "Esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione", con la quale il Comune ha esercitato il diritto di prelazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/08/2025 avente ad oggetto "integrazione sezione strategica DUP 2025 – 2027 e variazione di bilancio esercizio 2025"
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/08/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Relazione Istruttoria ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 per la concessione della farmacia comunale";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26/08/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Perizia di Stima per la concessione di una farmacia comunale predisposto dalla Società TradeLab Srl".

Al presente bando si applicano le disposizioni degli artt. da 176 a 187 del D.lgs. 36/2023, nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

3.1 VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il valore della concessione è stimato in € 35.686.906,80 in considerazione del fatturato potenziale annuale stimato di € 1.189.563,56 IVA esclusa.

Il canone riconosciuto al Comune di Canegrate, per l'intera durata della concessione, è stimato in € 1.050.000,00 (euro unmilionecequantamila/00) oltre IVA di legge ed è formato come segue:

- A. **Canone fisso "una tantum"** pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA nella misura di legge, quale importo "una tantum" da corrispondere come meglio specificato all'articolo 2.3. del capitolato speciale. Il Canone fisso "una tantum" assume la forma di "importo fisso" non è oggetto di offerta economica;
- B. **Canone annuale variabile** pari almeno al 3,2% (tre virgola due per cento) del fatturato annuo da calcolare sui ricavi della farmacia comunale affidata in concessione come risultanti dal registro dei corrispettivi e altro registro equivalente, con un minimo garantito di **€ 30.000,00** (euro trentamila/00) annui oltre IVA. Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

CANONE VARIABILE COMPLESSIVO: minimo € 30.000,00 oltre IVA X 30 anni =

€ 900.000,00 oltre IVA

I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).

Si evidenzia che il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 non è stato predisposto, dal momento che il servizio di cui al presente Bando di gara non presenta rischi derivanti da possibili interferenze.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, l'importo posto a base di gara sopraindicato comprende i **costi della manodopera, che il Committente ha stimato pari ad € 5.705.000,00 per il periodo contrattuale**, tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nel servizio, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari per i dipendenti di aziende del settore oggetto del contratto e degli adeguamenti contrattuali tabellari 24/25 (Versione del 07/09/2021 – H 121 CCNL per i dipendenti da farmacia privata).

I costi della manodopera non sono ribassabili.

È facoltà dell'operatore economico indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o ente concedente. Si applica in tal caso l'art. 11, comma 4, del Codice e le norme dallo stesso richiamate.

3.2. CANONE E RELATIVI VERSAMENTI

Il canone della concessione è costituito da:

- a. Un Canone fisso "una tantum" di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre a IVA di legge. Tale Canone è da corrispondere al Comune in 3 (tre) rate da € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ciascuna rata dovrà essere corrisposta entro la fine del mese di settembre dei primi tre anni di attività della farmacia comunale.
- b. Un Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi e altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 3,2% (tre virgola due per cento), posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA di legge. Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

Tale canone annuale variabile dovrà essere versato per ogni anno di concessione dal Concessionario al Comune concedente in 2 (due) rate:

- importo minimo garantito pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) da corrispondere entro il giorno 30 novembre dell'anno al quale il canone fa riferimento (primo versamento entro il giorno 30 novembre 2026);
- eventuale quota di canone annuale variabile derivante dall'applicazione della percentuale offerta in sede di gara ai ricavi della farmacia, eccedente la quota minima garantita, da corrispondere entro il giorno 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (primo versamento, se dovuto, entro il giorno 31 marzo 2027).

Con riferimento al canone variabile, sarà oggetto di offerta la percentuale in aumento rispetto al minimo del 3,2% (tre virgola due percento).

Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

Per quanto concerne il canone annuale variabile della Concessione relativo al primo e all'ultimo anno di esercizio della Farmacia comunale, si rimanda a quanto specificato all'articolo 2 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

3.3 UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

La Farmacia Comunale di Canegrate dovrà essere ubicata obbligatoriamente, a cura del concessionario e per tutta la durata della concessione, all'interno della zona di pertinenza assegnata alla Farmacia n. 3 all'interno della pianta organica delle Farmacie definita dal Comune.

Si precisa che a carico dell'offerente, e quindi se ne assume l'onere, sono posti tutti gli eventuali interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'ASL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico.

Al concessionario compete pertanto ottenere la disponibilità dei locali nei quali dovrà svolgersi il servizio, i quali dovranno comprendere un numero adeguato di vani, oltre servizi igienici e spogliatoio e che dovranno essere dotati di arredi, beni e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio e destinato a vendita e spazio espositivo, a magazzino e conservazione dei farmaci, ad eventuale laboratorio analisi.

In sede di presentazione dell'istanza di partecipazione l'offerente dovrà produrre dichiarazione d'impegno a garantire la disponibilità dei locali entro la data di stipula del contratto, qualora risulti aggiudicatario della Concessione. Entro tale data il Concessionario è tenuto a fornire i documenti, da intendersi in una qualsiasi delle forme previste per lo scopo dall'ordinamento, che attestino la disponibilità dei locali scelti.

3.4 MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante ha ritenuto di esperire la procedura aperta in oggetto in lotto unico, in considerazione della tipologia di servizio, poiché occorre gestire il medesimo in modo omogeneo a favore dell'utenza. Si ritiene che il servizio non possa essere scomposto e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali poiché costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l'efficacia complessiva, l'economicità della gestione; l'eventuale scomposizione in lotti renderebbe eccessivamente difficile, dal punto di vista tecnico-gestionale, l'esecuzione del servizio e risulterebbe incompatibile con la tipologia di utenti.

4. DURATA

La durata della concessione è di anni 30 (trenta), a far data dalla stipula del contratto di servizio. Alla conclusione della Concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, altresì, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario per l'avviamento, gli arredi e gli impianti dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, il Comune, qualora ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio, ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, potrà riconoscere un diritto di prelazione al Concessionario uscente che decida di partecipare alla relativa procedura.

La stipula del contratto di servizio dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena l'incameramento da parte del Comune dei depositi cauzionali di spettanza.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per la disciplina relativa alla modifica del contratto in fase di esecuzione si rimanda a quanto espresso all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, sono ammessi i seguenti soggetti:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all'Albo professionale relativo;
- b) Società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia), le quali dovranno assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- c) Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Il consorzio in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;

- e) Raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- f) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; il consorzio in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- g) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009; le aggregazioni in questione dovranno assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- h) Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Il contratto di gruppo europeo in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e), in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. a) farmacisti, singoli o associati, interessati, ma non iscritti al Registro al momento della partecipazione alla procedura di gara, gli stessi in sede di presentazione dell'offerta dovranno fornire una dichiarazione in cui venga attestato l'impegno ad iscriversi al Registro delle imprese, qualora risultino aggiudicatari, entro la data di stipula del contratto di concessione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

- 1) La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del D.Lgs. n. 219/2006). Alle società di persone, di capitali e alle cooperative a responsabilità limitata si applicano, per quanto compatibili, le incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1991 e s.m.i.
- 2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'articolo 9.1. del presente disciplinare. *L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.*

Ai fini della sussistenza delle cause di incompatibilità sopra descritte ai punti 1) e 2), in caso di società o raggruppamento è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai punti precedenti.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante e del Comune concedente.

Per quanto concerne la direzione della farmacia sono applicabili le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono presentare:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Domanda di partecipazione cui al Modello n. 1 da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

7.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- a. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b. Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e nell'offerta tecnica.
- c. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- d. Il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del D.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione Appaltante, con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per la verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nel caso in cui la documentazione non sia stata inserita nel FVOE, la stazione appaltante inoltrerà richiesta della documentazione tramite nota trasmessa a mezzo Sintel.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. **Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b. se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, **iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c. per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: **iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri** di cui all'allegato II.11 del Codice;
- d. i partecipanti **devono dichiarare**, tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione, chi svolgerà le funzioni, in caso di aggiudicazione, di **Direttore della Farmacia, che dovrà essere un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 5 (cinque) anni**. I partecipanti devono a tale proposito fornire, pena l'esclusione dalla procedura, le generalità del farmacista individuato quale Direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art.46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno quinquennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. **Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia.** Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura, né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura. Nel caso si presenti dichiarazione sostitutiva, si precisa che l'Amministrazione Aggiudicatrice, prima della dell'aggiudicazione, verificherà la comprova di quanto dichiarato.

Requisiti non oggetto di avvalimento

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i partecipanti dovranno produrre **1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario che attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura.** In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento. La comprova del requisito, da presentare in sede di gara, è fornita, ai sensi dell'art. 105, e allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici. Tale requisito è richiesto al fine di accertare la solidità economica e la capacità dell'operatore economico di realizzare, sostenere e gestire i servizi oggetto della presente procedura per tutta la durata della concessione.

7.4 CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA

Il Concessionario, prima dell'avvio dell'attività della farmacia, dovrà predisporre ed emanare una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", garantendo il rispetto dei parametri e degli standard minimi illustrati nell'Allegato 4, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali. La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", dovrà essere implementata e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e in coerenza a quanto prescritto in termini di servizi a quanto previsto nel Contratto di concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale sottoscritto.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto **7.3.1** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Il requisito di cui al punto **7.3.2** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7.6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto **7.3.1** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7.6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto 7** e/o per migliorare la propria offerta tecnica ove prevista.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che

non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale (art 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si darà applicazione all'art. 104 del codice.

8.1 SUBAPPALTO

La presente procedura di gara non prevede la possibilità di fare ricorso all'istituto del subappalto.

9. GARANZIE

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 356.869,07**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio – via Alcide de Gasperi 10 – Legnano – Beneficiario: COMUNE DI LEGNANO - CONTO CORRENTE STRUMENTALE IBAN: IT 78 H 05696 20200 000002002X95, trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata (l'importo bonifico deve risultare accreditato entro il termine perentorio di scadenza delle offerte).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto, del CIG e del soggetto garantito (CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CANEGRATE - PIAZZA SAN MAGNO 9 – LEGNANO – CF 008079601589);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di al precedente paragrafo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo paragrafo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo paragrafo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.2 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma dello stesso Contratto una **garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione** ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia definitiva potrà essere svincolata progressivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>**.

Allegare copia scansata del documento che attesti l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'ANAC.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), a cui i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on-line al nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara (GCG)".

Per effettuare il pagamento occorre collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG della presente procedura.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- 1) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- 2) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza dell'offerta a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima e nei formati indicati nelle *Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel*.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile richiesta dal presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente il termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel *termine di 5 giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf):

1. **Domanda di partecipazione;**
2. **DGUE in pdf e DGUE in XML;**
3. **Dichiarazione familiari conviventi;**
4. **Eventuale procura;**
5. **Garanzia provvisoria;**

6. **Attestazione contributo ANAC;**
7. **Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8;**
8. **Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;**
9. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 3.3, comma 4;**
10. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 7.3.1 lettera d)**
11. **Patto di integrità sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concorrente.**

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta **secondo il Modello n. 1 del presente disciplinare.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non

risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (carica ricoperta, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- remunerativa l'offerta economica presentata, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nel Capitolato Tecnico, - documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
- l'impegno a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario*: le parti della Concessione, che saranno eseguite dalle singole imprese componenti l'RTI /Consorzio:

Impresa Mandataria/Capogruppo	Attività/prestazione /Quota di partecipazione/esecuzione (descrizione/in %)

- *nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito:* la denominazione dell'impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Mandataria/capogruppo è _____ e di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti;
- *in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023, (nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario) le parti che saranno eseguite dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori:*

- eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura ____ di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 a mezzo Sintel e mediante il seguente indirizzo PEC _____;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:*
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al relativo punto del presente disciplinare:
- di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001).
- di acconsentire al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice dei contratti, nel rispetto di quanto

previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal medesimo codice;

- di accettare il patto d'integrità e di allegarlo per accettazione firmato digitalmente;

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare, sempre mediante l'utilizzo del **Modello n. 1 Domanda di partecipazione** di impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto del contratto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e dalla consorziata esecutrice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "OFFERTA TECNICA" presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire la sotto indicata documentazione firmata digitalmente:

PROGETTO TECNICO

La Relazione illustrativa del progetto tecnico non potrà superare le 15 facciate, esclusi gli allegati, in formato A4 con carattere Arial 12 (minimo) – margini minimo 1,5 cm.

Potrà contenere ogni libero elemento grafico (immagini-grafici-diagrammi di flusso-tabelle e similari) che si ritenga opportuno inserire per la migliore esplicazione degli inerenti contenuti.

Eventuale documentazione integrativa può essere allegata, ma la valutazione riguarderà esclusivamente i contenuti indicati nell'elaborato.

È ammessa la presentazione di ulteriori allegati, ove ritenuti necessari per la migliore e più chiara esplicazione dei contenuti del progetto tecnico.

Le pagine eccedenti il limite massimo previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta tecnica non possono essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta. L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente Committente Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il progetto tecnico deve contenere gli elementi di valutazione previsti per l'offerta tecnica ed indicati nel paragrafo **"criterio di aggiudicazione"**.

Il progetto tecnico di svolgimento del servizio deve essere costituito da una relazione dettagliata, suddivisa in paragrafi, riportanti come titoli i criteri riportati nel successivo paragrafo **"Elementi di valutazione e punteggi offerta tecnica - progetto tecnico"** del presente disciplinare di gara.

Le proposte offerte dai concorrenti verranno valutate sia in termini sostanziali che formali in relazione anche alla completezza contrattuale della proposta del concorrente.

Per la redazione dell'offerta tecnica utilizzare il Modello n. 5 predisposto dalla Stazione Appaltante.

Nella compilazione dell'offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi e concretezza, adeguatezza e congruità, evitando di inviare formulazioni standardizzate e teoriche, non aventi attinenza diretta con lo specifico servizio, ovvero proposte antieconomiche non appropriate alla natura del servizio che si intende gestire.

Le migliorie indicate dai concorrenti costituiranno elementi contrattuali ad integrazione di quelli previsti dal capitolato. Le offerte dei concorrenti verranno valutate sia in termini sostanziali che formali in relazione anche alla completezza della proposta nel suo complesso.

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta con firma digitale dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento;
- Nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del soggetto mandatario;
- In caso di consorzio: dal legale rappresentante o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del consorzio.

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'offerta tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e relativi allegati tecnici, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

A pena d'esclusione nell'offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo.

Nell'apposito campo "**Segretazione dell'offerta tecnica**", a norma dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione resa utilizzando **Modello n. 2** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, firmata digitalmente ed attestante:

1. le parti specifiche dell'offerta che sono eventualmente espressione di segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
2. le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica come sopra individuate, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Inoltre, i concorrenti dovranno allegare l'offerta tecnica oscurata come sopra, anche ai fini dell'art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

In alternativa ai punti 1 e 2 i concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione di insussistenza di ipotesi di riservatezza riferite all'offerta tecnica.

I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. Resta ferma la

facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali profili di riservatezza come sopra indicati

Quanto offerto nel progetto tecnico costituisce ab origine obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione.

16. OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo **"OFFERTA ECONOMICA"** presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire nei seguenti campi la sotto indicata documentazione firmata digitalmente:

- 1. OFFERTA ECONOMICA;**
- 2. SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA;**
- 3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF);**
- 4. EVENTUALE DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 4 DEL CODICE;**
- 5. EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA;**

Nell'apposito campo **"OFFERTA ECONOMICA"** presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso in rialzo come percentuale, **utilizzando due decimali dopo la virgola**, superiore alla percentuale del 3,2% (tre virgola due percento) posta a base di gara.

Non sono ammesse e pertanto verranno escluse dalla gara offerte pari o inferiori alla percentuale del 3,2% (tre virgola due percento) posta a base di gara

Si segnala che la piattaforma Sintel consente di formulare l'offerta con l'indicazione fino a cinque decimali dopo la virgola, la Stazione Appaltante prenderà in considerazione solo i primi due decimali dopo la virgola (es. 3,28451% si prenderà in considerazione il valore 3,28%).

N.B.: Il valore percentuale offerto determinerà la percentuale, **al rialzo rispetto alla percentuale del 3,2 a base di gara**, da applicare al fatturato conseguito nell'esercizio concluso per determinare il canone variabile annuo da riconoscere all'Ente concedente, fermo il minimo garantito di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre ad IVA, annui.

Esempio

VALORE % OFFERTO → 5%

caso a] FATTURATO ANNO 2026 Euro 900.000,00

900.000,00 X 5% = Euro 45.000,00 (superiore al minimo garantito annuo)

Quindi Canone dovuto: Euro 45.000,00

caso b] FATTURATO ANNO 2026 Euro 550.000,00

550.000,00 X 5% = Euro 27.500,00 (inferiore al minimo garantito annuo)

quindi: Canone dovuto = Euro 30.000,00 (minimo garantito)

A pena di esclusione il concorrente dovrà inoltre compilare i sotto indicati campi con le modalità di seguito specificate:

- “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”: inserire importo relativo ai propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi offerti;
- “di cui costi del personale”: inserire importo relativo al costo della propria manodopera;
- “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: inserire l’importo di € 0,00.

La mancata indicazione dei “costi del personale” e dei “costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico (sicurezza aziendale)” determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 in quanto tali indicazioni costituiscono elementi essenziali dell’offerta stessa ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

2. **“SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA”** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (**Modello n. 3**) contenente altresì le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102 del D. Lgs 36/2023 e dichiarando che l’indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell’impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto alla concessione cui si concorre e che pertanto, sulla base della stima effettuata, l’indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l’impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

A riguardo si precisa che i costi della manodopera sono ricompresi nell’importo soggetto a ribasso e si rimanda al parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 2154 del 19/07/2023.

In caso di discordanza tra la percentuale offerta, i costi sicurezza operatore economico e il costo della manodopera operatore economico indicati su Sintel e quelli indicati sulla scheda dettaglio offerta economica, prevarrà quanto indicato sulla piattaforma Sintel.

3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) Un Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato da un Istituto di Credito, ovvero da una società di cui all'art. 182 comma 5 del D.lgs. 36/2023, redatto secondo quanto disposto dal medesimo art. 182 comma 5, che fa parte integrante dell'offerta economica. Tale documento costituisce allegato obbligatorio, parte integrante dell'offerta economica. Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico della gestione e contenere l'analisi dei costi di gestione, le fonti di finanziamento e le caratteristiche economiche della gestione del servizio per tutto l'arco temporale della concessione.

Il PEF non sarà oggetto di valutazione, ma sarà indicativo per la Commissione Giudicatrice al fine di avere un'indicazione sulla sostenibilità della proposta progettuale presentata. In caso di discordanza tra l'offerta economica e quanto indicato all'interno del PEF, sarà preso in considerazione quanto indicato nell'offerta economica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

4. DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 4 DEL CODICE, eventuale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (**Modello n. 4**) da presentare nel caso venga indicato un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante.

5. "GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA" eventuale contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (*in caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice*), al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in concessione ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

Sono vietate le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in diminuzione, senza applicazione del soccorso istruttorio. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

La concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta valida a condizione che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

In caso di mancanza dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in diminuzione il concorrente verrà escluso senza applicazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La graduatoria automatica formata da Sintel è rilevante ai fini dell'aggiudicazione e viene calcolata sulla base delle informazioni tecniche ed economiche, indicate dal concorrente ammesso su Sintel.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA PRESENTATA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	50
Offerta economica	50
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100,00. La formazione della graduatoria avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore sommando tra di loro il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'ordine della graduatoria sarà stilato dal punteggio maggiore a quello minore.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, la stazione appaltante procederà a sorteggio.

SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Saranno esclusi dalla gara, e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice sia inferiore al punteggio di 24/50.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono sia di tipo **tabellare**, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto, che di tipo **discrezionale**, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

L'attribuzione dei punteggi tabellari e discrezionali, con un massimo totale attribuibile di 50 punti, verrà effettuata ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri individuati nel presente Disciplinare di gara ed indicati nella successiva tabella.

CRITERI VALUTAZIONE		D	T
CRITERI E SUB CRITERI	max punti criterio	max punti sub criterio	max punti sub criterio
A - STAFF DI SERVIZIO - MODALITA' ORGANIZZATIVE	6		
A1 STAFF di SERVIZIO: qualifiche - esperienza professionale - monte ore settimanale - tipologia rapporto di lavoro - modalità di sostituzione del personale assente, di garanzia di continuità del servizio e di esplicazione dei turni ATS <i>È richiesta relazione illustrativa, che verrà valutata in relazione al grado di esaustività, efficienza ed efficacia della soluzione gestionale individuata</i>		3	
A2 MODALITA' ORGANIZZATIVE: caratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio, scelte finalizzate ad assicurare qualità, efficienza ed accessibilità dei servizi erogati, ivi incluso livello di informatizzazione del servizio (escluse specifiche di cui ai successivi Criteri B e C oggetto di punteggio tabellare) <i>È richiesta relazione illustrativa, che verrà valutata in relazione al grado di esaustività, efficienza ed efficacia della soluzione gestionale individuata</i>		3	

B - APERTURA AL PUBBLICO	12		
B1 Apertura al pubblico il sabato pomeriggio (4h ulteriori rispetto le 4h previste quale standard minimo dall'art. 3 dell'Allegato "Standard minimi di qualità")			4
B2 Apertura ordinaria al pubblico nelle giornate festive e domenicali (esclusi turni ATS) per almeno tre ore al mese			2
B3 - Apertura al pubblico, nei cinque giorni feriali da lunedì a venerdì, OLTRE le 8h giornaliere: 9 ORE GIORNALIERE: 2 PUNTI 10 ORE GIORNALIERE: 3 PUNTI 11 ED OLTRE ORE GIORNALIERE: 6 PUNTI			MAX 6
C - SERVIZI INTEGRATIVI (rispetto a quelli previsti quale standard minimo nell'Allegato "Standard Minimi di Qualità")	32		
C1 Realizzazione di ulteriori giornate all'anno, aggiuntive rispetto ad una giornata prevista quale standard minimo all'art. 3 dell'Allegato "Standard minimi di qualità", anche in collaborazione con le associazioni del territorio, dedicate a Test di autoanalisi gratuiti a favore di persone con disabilità, persone over 65 e persone con fragilità (in quest'ultimo caso indicate dai Servizi sociali): ad. es. colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina. Per ogni giornata aggiuntiva/anno 1 PUNTO (max 3 PUNTI)			MAX 3
C2 Adesione a programmi gratuiti di screening per l'individuazione precoce di tumori e patologie ad alta diffusione			8
C3 Realizzazione di ulteriori campagne informative all'anno, aggiuntive rispetto alle due campagne previste quale standard minimo all'art. 3 dell'Allegato "Standard minimi di qualità", attraverso eventi in farmacia o la stampa di materiali informativi da mettere a disposizione dell'utenza. In base al numero di campagne/anno: 1 campagna all'anno= 1 punto 2 campagne all'anno = 2 punti 3 o più campagne all'anno = 3 punti			MAX 3
C4 Noleggio gratuito di dispositivi per lattanti e neonati (es. bilancia, tiralatte, etc) a favore di famiglie con situazioni di fragilità anche temporanea, individuate dai Servizi sociali del Comune, sino ad un massimo di 15 utenti.			2
C5 Attivazione di un centro prelievi <i>È richiesta relazione illustrativa, che verrà valutata in relazione al grado di esaustività, efficienza ed efficacia della soluzione individuata</i>		12	
C6 Adozione di strumenti per la digitalizzazione e informatizzazione del servizio farmaceutico e dei processi operativi e gestionali (es. strumenti per l'automatizzazione dei processi, sistema di fidelizzazione della clientela ai fini di scontistica effettiva su prodotti, ...)		2	

<i>È richiesta relazione illustrativa, che verrà valutata in relazione al grado di esaustività, efficienza ed efficacia della soluzione individuata</i>			
C7 Attivazione di un sistema di avviso telefonico/telematico sulla disponibilità del farmaco prenotato			2
TOTALE	50	20	30

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione **per l'attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione discrezionali e tabellari** opererà attraverso l'applicazione della seguente formula: **C (a) = $\sum n [W_i \times V(a)_i]$** , in cui:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta(a); $\sum n$

=sommatoria;

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio(i);

V(a)_i=coefficiente della prestazione dell'offerta (a)rispetto al criterio (i);

Criteri tabellari (colonna T della tabella di cui sopra): A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della tabella, il punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. In caso di mancata indicazione della risposta richiesta, all'elemento in esame non verrà attribuito il relativo punteggio, il punteggio in tal caso sarà pari a zero (0).

Criteri discrezionali (colonna D della tabella di cui sopra):

Agli elementi di valutazione discrezionale, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'esaustività ed innovatività del progetto.

La mancata redazione, nel contesto dell'offerta tecnica, delle relazioni illustrative di cui al criterio A, subcriteri A1 e A2, è considerata elemento di incompletezza sostanziale dell'offerta e costituisce pertanto causa di esclusione dalla gara.

La mancata redazione, nel contesto dell'offerta tecnica, delle relazioni illustrative di cui al criterio C, subcriteri C5 e C6 se offerti i relativi servizi integrativi, è considerata elemento di incompletezza sostanziale dell'offerta e costituisce pertanto causa di esclusione dalla gara.

Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente a ciascun criterio un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Verrà utilizzata la seguente scala di valutazione dei coefficienti variabili da 0 a 1.

VALORE DEL COEFFICIENTE	DEFINIZIONE SINTETICA DELL'INERENTE VALUTAZIONE	GIUDIZIO INERENTE
0	Non valutabile	Contenuti assenti
0,1	Del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,2	Inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,3	Gravemente insufficiente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o qualitativamente inconsistenti
0,4	Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o qualitativamente poco consistenti
0,5	Scarsa	Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o qualitativamente poco consistenti
0,6	Sufficiente	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma qualitativamente poco consistenti
0,7	Discreta	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o qualitativamente abbastanza consistenti
0,8	Buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o qualitativamente abbastanza consistenti
0,9	Molto buona	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o qualitativamente consistenti
1	Ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o qualitativamente molto consistenti

Sono ammessi punteggi intermedi

Si calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari ai subcriteri dell'offerta oggetto di valutazione discrezionale, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio.

Successivamente ciascun coefficiente determinato per ciascun sub criterio sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi agli elementi discrezionali verranno usate cinque cifre decimali dopo la virgola, il punteggio verrà espresso con due decimali dopo la virgola con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi tabellari e discrezionali attribuiti.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di Valutazione dell'offerta economica: La valutazione avviene attribuendo fino ad un massimo di **punti 50,00** relativamente all'unica percentuale di rialzo rispetto alla percentuale posta a base di gara.

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula non lineare: $PA = [P_{MAX} \times (PR_{iesimo} / PR_{max})]$ in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P_{MAX} = Punteggio massimo da assegnare;

PR_{iesimo} = percentuale di rialzo offerta dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR_{max} = percentuale di rialzo offerta più elevata;

x = simbolo della moltiplicazione;

/ = simbolo della divisione

Il punteggio verrà espresso con due decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

Le offerte dei concorrenti devono essere espresse in valore percentuale.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare il valore percentuale offerto, **al rialzo** rispetto a quello minimo a base di gara (pari al 3,2 %), indicando almeno due decimali.

In ogni caso il canone annuale avrà un valore minimo garantito, a fronte di qualunque fatturato, pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre ad IVA, annui.

Si precisa che un'offerta portante un valore percentuale pari o inferiore al 3,2 % (tre virgola due per cento) determinerà l'esclusione della procedura di gara.

17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri discrezionali, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi definitivi per

ogni criterio della Relazione oggetto di valutazione discrezionale secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte ($OT + OE$), al fine di stilare la graduatoria.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti dell'offerta tecnica ed economica secondo la seguente formula: $PT = (POT + POE)$ in cui:

PT = punteggio totale dell'offerta

POT = punteggio ottenuto relativo all'offerta tecnica

POE = punteggio ottenuto nell'offerta economica

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP di Gara si avvale, se lo ritiene, dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima seduta di gara il RUP di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede avvalendosi del supporto del RUP a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.1

La decisione in merito ad eventuali esclusioni dalla procedura di gara è di competenza del **RUP di GARA** ed è contenuta nel verbale delle operazioni di gara e confluisce nel **in apposito atto del Dirigente della CUC** da comunicarsi entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 94 e ss del D.lgs. 36/2023 anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP DI GARA, con il supporto tecnico del **RUP**, procede relativamente ad apertura e verifica formale delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e procedere alla proposta di aggiudicazione a favore dell'offerente che ha presentato la miglior offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte economiche procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in ogni caso si procederà alla verifica delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi

di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara sulla scorta dei punteggi ottenuti.

La verifica delle offerte anormalmente basse è di competenza del RUP di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP di gara, avvalendosi del supporto tecnico del RUP ed eventualmente della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni**/ in caso di urgenza **sette giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP di gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP di gara esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte propone l'aggiudicazione alla miglior offerta.

La verifica della proposta di aggiudicazione è di competenza del RUP di GARA, che si avvale del supporto tecnico del RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *di norma 60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, ove richiesta, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli

altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato a pena di nullità in modalità elettronica, in forma pubblico amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante del Comune di Canegrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- gli oneri previsti all'art. 19 del Capitolato Speciale;
- la localizzazione della farmacia nella Zona indicata nel presente disciplinare di gara;
- gli oneri per la gestione di tutte le attività e i servizi imposti dalle normative vigenti in tema di gestione del servizio farmaceutico e tutela della sicurezza pubblica;
- la stipula dei contratti con i fornitori energetici (luce, gas, acqua, telefono, ecc.);
- ogni altro onere derivante dall'esercizio dell'attività.

Inoltre, si veda lo "Schema di Contratto per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale" (Allegato 3).

Si veda inoltre la Dichiarazione di impegno che il Concessionario si impegna a sottoscrivere pena l'annullamento della domanda di partecipazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: le istanze di accesso agli atti devono essere indirizzate al RUP a mezzo piattaforma e/o via pec all'indirizzo comune.legnano@cert.legalmail.it

Si richiamano gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente disciplinare fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della

protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.legnano.mi.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

30. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 36/2023 s.m.i

Legnano, data del protocollo

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO
arch. Donatella Marazzini

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI GARA
dott.ssa Silvia Pincioli

IL DIRIGENTE DELLA CUC
dott. Stefano Mortarino

Allegati:

- Domanda di partecipazione - Modello n. 1;
- Dichiarazione Segretezza offerta tecnica - Modello n. 2.
- Scheda dettaglio offerta economica - Modello n. 3
- Dichiarazione equivalenza CCNL - Modello n. 4
- Modello offerta tecnica - Modello n. 5
- Patto di integrità
- Dichiarazione familiari conviventi.
- DGUE in pdf e DGUE in XML (da compilare sulla Piattaforma).

